

Artt. 391-bis; 391-ter – Escussione di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa del difensore - Verbali di atti investigazione difensiva – Utilizzabilità nel processo sportivo

Non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è, in effetti, accaduto nel presente giudizio, avendo la difesa dell'odierno appellante versato agli atti del procedimento una serie di testimonianze, per così dire a discolpa del proprio assistito.

Omissis...A questo proposito, appare significativo il fatto che l'affermazione (...) non abbia trovato conferma ma, anzi, sia stata smentita da tutti i tesserati del....., ascoltati dalla Procura Federale ovvero dalla difesa dello stesso in sede di indagini difensive.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che la decisione della C.D.N. debba essere riformata con conseguente esclusione della responsabilità del.....per omessa denuncia in ordine all'incontro di calcio, atteso che, in definitiva, non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni del**omissis**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO -CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Sezioni Unite COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CGF (2012/2013) TESTO DELLA
DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 029/CGF– RIUNIONE DEL 20 AGOSTO 2012**

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio segna un punto importante sul piano delle garanzie difensive attraverso il riconoscimento dell'utilizzabilità delle risultanze delle investigazioni difensive nel processo sportivo.

Pur non volendo entrare nel merito della vicenda, è da segnalare come nel caso di specie la scelta della difesa di produrle anche in quella sede abbia rivestito un peso notevole nel condurre i Giudici a riformare, almeno parzialmente, la pronuncia di primo grado.

Per quanto concerne l'aspetto più squisitamente tecnico, il provvedimento, in forma certamente ellittica, riconosce al soggetto sottoposto a procedimento per illecito sportivo la facoltà di produrre documentazione di attività di investigazioni difensive.

L'apparente portata rivoluzionaria della pronuncia deve però fare i conti con il dettato legislativo; in particolare con la circostanza che l'articolo 41 del Codice di giustizia sportiva, che disciplina il giudizio, non fa minimamente menzione alla possibilità di espletare le attività di indagine previste dagli artt. 391-bis e ss. c.p.p.

E' allora evidente come in realtà la Corte si sia limitata a consentire l'utilizzo delle risultanze delle indagini difensive facendo perno sulle facoltà riconosciute alla parte di "presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa" dall'art. 41 del Codice di giustizia sportiva.

E' proprio in "quell'altro utile ai fini della difesa" che vi è lo spazio per depositare verbali di attività di indagini difensive che, è bene precisarlo, non sembrano presentare profili di incompatibilità con il processo sportivo, se non forse i tempi assai serrati dell'intero giudizio.

Viceversa, allo stato, non sembra che, in mancanza di una disciplina legale specifica delle investigazioni difensive, si possa compiere il passo successivo, ovvero consentirne l'esecuzione in un processo sportivo in cui non sia neanche ipotizzabile un risvolto penale nella vicenda.

In altri termini, se ben si intende il portato della massima in commento, intanto si possono

*effettuare investigazioni difensive in quanto vi sia un procedimento penale almeno in nuce.
E' con questo pesante limite che i risultati delle indagini difensive, effettuate nell'ambito di un procedimento penale, secondo la disciplina dettata dal codice di rito, possono trasmigrare nel processo sportivo e legittimamente essere conosciute ed utilizzate dai relativi organi di giustizia.
Proprio alla luce della summenzionata decisione della Corte di Giustizia Federale, appare dunque auspicabile un intervento legislativo.
E' evidente come, ad oggi, solo il tesserato la cui vicenda abbia anche una coda penale sia legittimato ad effettuare investigazioni difensive i cui risultati potranno essere valutati dal giudice sportivo. Egli si trova cioè ad avere un notevole vantaggio rispetto al tesserato la cui posizione è destinata a risolversi solo in sede federale.*

Collegamento ipertestuale al testo integrale della decisione

[http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/59.\\$plit/C_2_ContentutoGenerico_33256_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/59.$plit/C_2_ContentutoGenerico_33256_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf)